
Segreteria Regionale della Campania

Dipartimento Legale

INESISTENZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA DA POSTE PRIVATE

Come ben sappiamo fino ad oggi l'orientamento giurisprudenziale maggioritario riteneva valida la notifica della cartella Equitalia effettuata direttamente dall'Agente della riscossione, utilizzando una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata da poste private.

Da oggi però c'è una novità: se la raccomandata col temuto logo azzurro viene notificata al contribuente da un'agenzia privata di recapito – cioè chiunque si occupi di recapiti postali senza essere Poste Italiane – quella consegna non ha nessun valore e la cartella può essere impugnata per farne valere la nullità.

Con la sentenza n. 199/03/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che Equitalia, nella spedizione delle cartelle, deve necessariamente servirsi solo e soltanto di Poste Italiane, diversamente la notifica è inesistente.

A nulla sono servite le argomentazioni di Equitalia, secondo cui il vizio della notifica era già stato sanato dalla comparsa del contribuente in giudizio, il quale dimostrava così di essere venuto correttamente a conoscenza della cartella.

I giudici della Commissione Tributaria hanno ribadito che il mancato rispetto di questa specifica formalità della notifica la rende inesistente e rappresenta un vizio talmente grave da avere come conseguenza la nullità delle cartelle Equitalia recapitate senza il ricorso al servizio postale prescelto.

Tale sentenza rappresenta un altro valido motivo di impugnazione a favore del contribuente contro Equitalia Sud S.p.A..

Napoli, 20/07/2015

Avv. Geny Cipolletta
Dipartimento legale
FISTEL - CISL Campania